Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Giovedì, 22 settembre 1927 - ANNO V — **Numero 219**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera; Libreria Minerva del sig. Cacopardo Fortunato.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — Buenos Aires: *Libreria Italiana Moderna*, Lavalle 485. — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante e incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1922.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. **1608**.

Estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex militari dell'Esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti Fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che annette al Regno d'Italia la città di Fiume col territorio relativo;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, col quale viene regolato lo stato di cittadinanza italiana dei pertinenti al territorio annesso al Regno con il Regio decreto-legge predetto, nonchè delle persone in esso residenti;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di estendere agli ex militari del cessato Impero austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti alla annessa città di Fiume e territorio relativo, che conseguiranno la cittadinanza italiana, i benefici delle vigenti norme in materia di pensioni di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, ratificato con legge 17 aprile 1925, n. 473, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3072, del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, ratificato con la legge 21 marzo 1926, n. 597, e del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927, n. 362, sono estese agli ex militari del cessato Impero austro-ungarico ed ai loro congiunti, pertinenti alla città di Fiume e relativo territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, i quali divengano cittadini italiani ai termini del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.

Il trattamento di pensione spettante ai sensi del precedente comma non potrà avere decorrenza anteriore al 22 febbraio 1924. La relativa domanda dovrà essere presentata al Ministero delle finanze entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto; ma per i minori ed i dementi tale termine decorre dalla cessazione della incapacità giuridica.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore del presente decreto restano abrogate le disposizioni della legislazione fiumana concernenti il trattamento per invalidità o morte in conseguenza di eventi di guerra. Tuttavia potrà essere continuato il pagamento degli assegni e sussidi corrisposti a titolo provvisorio in base alla legislazione predetta, fino a che il Ministro per le finanze non abbia definitivamente provveduto alla liquidazione dei nuovi assegni spettanti ai termini del precedente articolo.

Le somme corrisposte a titolo provvisorio nel periodo successivo alla decorrenza del nuovo trattamento di pensione, conferito in base al presente decreto, saranno recuperate limitatamente all'importo degli arretrati dovuti in conto del trattamento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 57. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1923.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1927, n. **1610**.

Passaggio di un funzionario dell'Amministrazione di Casa Reale nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;

Veduto il Nostro decreto 16 maggio 1920, n. 641;

Veduto il Nostro decreto 6 settembre 1923, n. 3191;

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il Nostro decreto 28 agosto 1924, n. 1505;

Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1925, n. 1286, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Veduto il Nostro decreto 7 giugno 1926, n. 944;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni per il passaggio di un funzionario dell'Amministrazione della Real Casa nel ruolo transitorio del personale del Ministero della pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato il passaggio nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa (tabella n. 29, gruppo A, dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive ripartizioni stabilite con il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1505) di un funzionario dell'Amministrazione della Real Casa di grado corrispondente a quello di capo sezione (grado 7°) e di riconosciuta competenza negli studi e nelle ricerche artistiche con speciale riguardo alla illustrazione e catalogazione di opere d'arte.

Art. 2.

Al fine di cui all'articolo precedente ed in applicazione degli articoli 11 e 16 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, è aggiunto al precitato ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa un posto di capo sezione (grado 7°).

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Ministro della Real Casa, sarà provveduto al passaggio del funzionario, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. E' autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 59. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1924.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1616.

Distacco della frazione Arbizzano dal comune di Verona e sua aggregazione a quello di Negrar, e rettifica di confini fra i comuni di Verona e di San Martino Buon Albergo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 552, nonchè la legge 2 giugno 1927, n. 877;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Arbizzano è staccata dal comune di Verona e aggregata al comune di Negrar.

Art. 2.

I confini fra i comuni di Verona e di Negrar sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata in data 14 giugno 1927 dall'ingegnere capo del Genio civile di Verona.

Art. 3.

I confini fra i comuni di Verona e di San Martino Buon Albergo sono rettificati in conformità della pianta planimetrica vistata in data 20 luglio 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Verona.

Art. 4.

Le piante planimetriche anzidette, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, formeranno parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Al prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra il comune di Verona e quelli di Negrar e di San Martino Buon Albergo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 64. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1925.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1618.

Approvazione in linea tecnica, ed anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto per la sistemazione dell'attuale stazione di Vicenza delle tramvie vicentine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il progetto in data 4 aprile 1927, presentato dalla Società « Tramvie vicentine » per la sistemazione dell'attuale stazione di Vicenza delle tramvie medesime, in conseguenza della elettrificazione della linea Vicenza-Recoaro e diramazione San Vitale-Chiampo e della costruzione della nuova linea tramviaria Vicenza-Malo;

Vista la convenzione 14 febbraio 1927 stipulata fra il podestà di Vicenza e la Società predetta;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato in linea tecnica, ed anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto 4 aprile 1927, presentato dalla Società « Tramvie vicentine » per la sistemazione dell'attuale stazione di Vicenza delle tramvie medesime, in conseguenza della elettrificazione della linea Vicenza-Recoaro e diramazione San Vitale-Chiampo e della costruzione della nuova linea tramviaria Vicenza-Malo.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato, è assegnato il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 66. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1619.

4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 12 agosto 1927, sul decreto che autorizza una 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTÀ,

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1927-28, è da autorizzare, a favore del capitolo n. 16, relativo alle spese per propaganda d'italianità, la maggiore assegnazione di L. 225,000, necessaria per integrare il contributo governativo stabilito a favore della Lega nazionale di Trieste, a carico del bilancio della Pubblica istruzione.
In conformità di recente deliberazione del Consiglio dei Ministri, la somma stessa viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste con il decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 sono disponibili L. 28,876,000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una quarta prelevazione nella somma di L. 225,000 da inscrivere al cap. n. 16 « Spese per propaganda d'italianità » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 67. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1927.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1621.

Facoltà al Regio commissario per l'Italia alla Esposizione internazionale di arti decorative ed industriali moderne di Parigi di farsi rappresentare e difendere dalla Regia avvocatura erariale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1913, numero 1303;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1913, numero 1304;
Ritenuta l'opportunità di consentire al Regio commissario italiano all'Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne di Parigi, di avvalersi dell'assistenza legale della Regia avvocatura erariale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio commissario per l'Italia all'Esposizione internazionale di arti decorative e industriali moderne di Parigi, nominato con R. decreto 6 dicembre 1923, può essere rappresentato e difeso avanti le autorità giudiziarie e collegi arbitrali dalla Regia avvocatura erariale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 69. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1928.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1622.

Trattamento da farsi, in casi specialissimi, a favore di estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a far parte di Commissioni e Consigli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di migliorare, in casi specialissimi, il trattamento degli estranei all'Amministrazione, componenti di Commissioni, Consigli, Comitati od altri Collegi comunque denominati;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato, chiamati a far parte di Commissioni, Consigli, Comitati o altri Collegi, comunque denominati, che siano personalità di eccezionale valore e d'altissima fama, nel campo delle scienze, delle arti e delle lettere, in luogo del trattamento previsto dall'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, potrà essere attribuita, con decreto dei singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze, un'indennità giornaliera non superiore a L. 200 per i giorni di seduta.

A coloro che risiedono fuori del luogo delle riunioni, oltre il rimborso delle spese di viaggio nelle misure più favorevoli stabilite per il personale dello Stato, sarà altresì corrisposta, anche per i giorni di viaggio, la diaria di missione prevista dalle vigenti disposizioni per i funzionari del grado terzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 70. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1929.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1623.

Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 646 — aggiunto — dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è apportata una diminuzione di L. 32,900,000.

Art. 2.

Al conto dei residui dei sottoindicati capitoli degli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono assegnate le somme di cui appresso:

Ministero delle finanze:	
Cap. n. 534 (aggiunto) - Spese per la sistemazione dei palazzi del Senato del Regno.	L. 1,000,000
Cap. n. 645 (aggiunto) - Concorso dello Stato, fino alla concorrenza di L. 24,000,000, all'aumento del capitale azionario della Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.), ecc.	» 21,600,000
Ministero dell'istruzione:	
Cap. n. 197 (aggiunto) - Lavori urgenti di ripristino e di restauro degli edifici della Regia università di Roma	» 1,900,000
Ministero dell'economia nazionale:	
Cap. n. 91-*bis* di (nuova istituzione) - Contributi e spese per l'esecuzione di lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (legge 16 giugno 1927, n. 1042 — spesa ripartita — 1ª rata) . . .	» 8,000,000
Cap. n. 165 (aggiunto) - Spese per l'attuazione di provvedimenti diretti a favorire l'avicoltura e la coniglicoltura	» 400,000
	L. 32,900,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 71. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1930.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1615.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 1° luglio 1926, n. 1380, sulle stazioni di cura, soggiorno o turismo, modificata col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 25 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

Udito il parere del Consiglio centrale per le stazioni di cura e del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 1° luglio 1926, n. 1380, sulle stazioni di cura, soggiorno o turismo, modificata con R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193.

Detto regolamento sarà visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 63. — SIROVICH.

Regolamento per l'esecuzione della legge 1° luglio 1926, n. 1380, sulle stazioni di cura, soggiorno o turismo, modificata col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193.

Art. 1.

Sulla proposta per il riconoscimento al territorio di uno o più Comuni, di frazioni o borgate, delle caratteristiche indicate dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, quando l'iniziativa non sia assunta dall'amministrazione comunale, questa deve, in ogni caso, essere sentita.

Per ciascuna proposta dev'essere determinata, con ogni esattezza, la circoscrizione territoriale della stazione: devono inoltre essere illustrate le condizioni sanitarie e climatiche con le loro particolari caratteristiche, specificando le comodità e le attrattive che la stazione offre per un moderno soggiorno di forestieri, indicando gli stabilimenti di cura, il numero, l'importanza e la qualità degli alberghi e delle pensioni. Devono poi essere forniti tutti gli elementi atti a dimostrare che il movimento dei forestieri, a scopo di cura, di soggiorno o di svago, costituisce uno dei fattori prevalenti nella economia locale, e precisati i mezzi finanziari di cui l'azienda potrà presumibilmente disporre, in rapporto al suo fabbisogno.

Le proposte, insieme col parere della Giunta provinciale amministrativa, sono trasmesse al Ministero dell'interno dal Prefetto, con le proprie conclusioni.

Art. 2.

A far parte del Comitato locale per l'amministrazione della stazione di cura i Consigli provinciali sanitari dovranno designare preferibilmente medici che siano particolarmente versati nelle discipline igieniche.

Art. 3.

Il Comitato locale provvede all'incremento ed al miglioramento della stazione curando in generale l'esecuzione di tutte le opere che si ritengono utili e giovevoli alla dimora dei forestieri nel territorio della stazione, non esclusa l'integrazione dei pubblici servizi, durante la stagione di cura e di soggiorno.

Particolarmente è compito del Comitato di concorrere:

a) al miglioramento ed abbellimento delle strade, delle vie, delle piazze, delle spiagge, dei giardini e dei pubblici passeggi;

b) alla costruzione ed al miglioramento di comunicazioni di prevalente interesse turistico;

c) all'incoraggiamento, anche mediante contributi, d'iniziative che abbiano riflessi sull'incremento della stazione o sul movimento dei forestieri;

d) all'impianto ed eventuale esercizio di osservatori metereologici e di gabinetti per la vigilanza igienica e controllo sugli alimenti e sulle bevande, quando manchino o siano insufficienti quelli esistenti;

e) alla pubblicità e alla propaganda intesa a diffondere la conoscenza della stazione ed a favorire il concorso dei forestieri;

f) alla pubblicazione di notizie relative alla stazione ed al movimento dei forestieri;

g) alla partecipazione a mostre, a concorsi ed a fiere.

Il Comitato, nei limiti consentiti dalle vigenti leggi, ha inoltre la vigilanza su tutti i pubblici stabilimenti frequentati dai forestieri, per essere in grado di segnalare alle autorità ed agli uffici competenti le eventuali irregolarità e gli inconvenienti.

Art. 4.

Spetta al Comitato locale:

a) di deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'azienda, i prelevamenti dal fondo per le spese impreviste, gli storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio e da un articolo all'altro della stessa categoria;

b) di approvare i capitolati e di autorizzare i contratti;

c) di autorizzare il presidente a stare in giudizio;

d) di provvedere in genere su tutte le materie relative all'andamento della azienda che non siano espressamente riservate al presidente;

e) di nominare due revisori del conto dell'esercizio in corso, scegliendoli fra persone estranee all'amministrazione dell'azienda, particolarmente competenti nelle discipline amministrative e contabili.

Art. 5.

Il Comitato può affidare incarichi speciali, nel limite delle proprie attribuzioni, al presidente o ad altri dei suoi componenti.

Art. 6.

Il Comitato locale si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Può riunirsi, in via straordinaria, ogni qual volta il Prefetto della Provincia lo disponga o il presidente lo ritenga necessario, ovvero quando la convocazione sia richiesta da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione dev'essere fatta dal presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso sia consegnato 24 ore prima.

Gli avvisi devono contenere la indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza, chiedendone l'immediata trattazione.

Art. 7.

Il Comitato locale non può deliberare se alla discussione non interviene la metà dei suoi componenti; però alla seconda convocazione, che potrà aver luogo anche dopo un intervallo di 3 ore dalla prima, le deliberazioni sono valide, purchè intervenga almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti, e il presidente vota per ultimo: in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, tutte le altre a votazione palese.

Art. 8.

Le funzioni del presidente e dei membri del Comitato sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi.

Art. 9.

Il presidente:

a) è l'organo esecutivo del Comitato;

b) ha la rappresentanza giuridica dell'azienda;

c) sovrintende a tutto l'andamento dei servizi che dipendono dalla stazione;

d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;

e) propone al Comitato lo schema di bilancio preventivo;

f) presiede alle aste ed alle licitazioni private e stipula i contratti;

g) firma i mandati di pagamento, le reversali e tutti gli atti in genere dell'azienda;

h) eroga le spese entro i limiti degli stanziamenti;

i) compie tutti gli atti amministrativi e urgenti, salvo ratifica del Comitato, alla sua prima adunanza;

l) presenta al Comitato, alla fine di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'azienda.

Art. 10.

I Comitati, previo accordo con le amministrazioni comunali, si varranno di regola degli uffici municipali e della opera del personale comunale, corrispondendo a questo i compensi strettamente necessari in relazione al lavoro straordinario che esso sarà chiamato a compiere.

I Comitati che, avuto riguardo alla notevole importanza dell'azienda, ricorrono all'opera di un proprio personale stipendiato e salariato, debbono stabilirne, con regolamento da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, i diritti e le attribuzioni, escluso, in ogni caso, qualsiasi diritto alla stabilità.

Art. 11.

E' compito del segretario di:

a) provvedere e disporre per tutto quanto concerne la compilazione degli atti amministrativi e contabili dell'azienda;

b) vigilare sulla disciplina dei dipendenti dell'azienda;

c) controfirmare i mandati di pagamento, le reversali, ecc.;

d) provvedere per la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni, nonchè di tutti gli altri registri e documenti.

Art. 12.

Debbono essere di volta in volta trasmessi in copia al Prefetto le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta.

Il Prefetto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi ed i regolamenti generali.

Entro 30 giorni dal ricevimento, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, può annullare anche le deliberazioni che importino un'eventuale lesione degl'interessi della stazione.

Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni, al Ministero dell'interno che provvede definitivamente.

Art. 13.

Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili del presidente e dei membri del Comitato locale e degli impiegati delle aziende, hanno vigore, in quanto siano applicabili, le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

Art. 14.

Le quote di interessi dei mutui contratti a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, non potranno superare il terzo delle entrate ordinarie dell'azienda.

Art. 15.

I contratti di locazione, alienazione, acquisti ed appalti di cose e di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

E' consentito di provvedere ai contratti anzidetti senza il procedimento per pubblici incanti:

a) alle stazioni le cui entrate effettive superino le lire 300,000:

1) quando si tratti di contratto il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 50,000;

2) quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 10,000 e l'azienda non resti obbligata oltre i 5 anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassi il termine sopra indicato;

b) alle stazioni di cura le cui entrate effettive superino le L. 100,000, ma non raggiungano le L. 300,000: quando si tratti di contratto il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 30,000 e la spesa di cui al n. 2 non superi le lire 6000;

c) a tutte le altre stazioni: quando si tratti di contratto il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 5000 e la spesa di cui al n. 2 non superi le L. 1000.

Il Prefetto può concedere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione privata o con altra forma di contrattazione.

Art. 16.

I beni mobili ed immobili pertinenti alla stazione devono essere descritti e valutati in apposito inventario. Tale inventario dovrà essere tenuto sempre al corrente.

Il presidente del Comitato curerà la trasmissione al Prefetto dell'inventario e delle successive variazioni.

Art. 17.

I Comitati locali debbono deliberare il bilancio nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

In mancanza, il Prefetto provvederà, a mezzo di commissario, in sostituzione del Comitato.

Dopo la deliberazione, il bilancio deve essere depositato per la durata di 8 giorni consecutivi nell'ufficio comunale. Tale deposito viene portato a conoscenza del pubblico mediante avviso che deve rimanere affisso all'albo pretorio per tutta la durata del deposito stesso.

Art. 18.

Nel termine di 15 giorni da quello di comunicazione del bilancio, il podestà può formulare e trasmettere al Comitato le proprie osservazioni, che saranno inviate, a corredo del bilancio stesso, alla Giunta provinciale amministrativa per i provvedimenti di competenza.

Art. 19.

La richiesta per l'applicazione dell'imposta di cura e del contributo speciale di cura deve formare oggetto di apposita deliberazione, da pubblicarsi per 8 giorni all'albo pretorio del Comune e da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 20.

Nell'ambito del territorio della stazione di cura, soggiorno o turismo, le speciali contribuzioni previste dall'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, possono applicarsi per tutti gli spettacoli e trattenimenti per i quali vengono riscossi i diritti erariali, ai sensi dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3276, e 2 ottobre 1924, n. 1589, in misura non eccedente il 7 per cento per tutti gli spettacoli e trattenimenti sui quali il diritto erariale è applicato in misura del 10 per cento, ed il 10 per cento per gli spettacoli e trattenimenti sportivi, per i biglietti d'ingresso e di abbonamento ai campi di corsa di cavalli e per gli spettacoli cinematografici e misti di varietà e cinematografo.

Art. 21.

Per l'accertamento degli incassi e per la compilazione dei relativi *bordereaux,* ai fini dell'esazione delle speciali contribuzioni di cui al precedente art. 20, saranno applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3276, e 2 ottobre 1924, n. 1589.

Nei casi in cui, ai sensi dei citati Regi decreti, i diritti erariali vengano riscossi, anzichè a percentuale sui *bordereaux,* in somma fissa, uguale sistema sarà seguito per la riscossione delle contribuzioni speciali.

Art. 22.

Il Comitato ha facoltà di affidare, in qualunque tempo, all'esattore delle imposte dirette il servizio di cassa della stazione.

Quando, per l'eccezionale importanza di questa, il Comitato reputi conveniente stabilire che detto servizio venga affidato ad un proprio tesoriere, deve determinare, con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, le norme per la nomina, fissando la misura della cauzione e il compenso.

Art. 23.

L'incaricato del servizio di cassa, prima di assumere l'ufficio, deve prestare la cauzione o il supplemento di cauzione, che deve essere accettata dal Comitato locale e riconosciuta idonea dal Prefetto.

Le riscossioni ed i pagamenti avvengono con le norme stabilite per le riscossioni ed i pagamenti dei Comuni.

Art. 24.

Il presidente del Comitato deve verificare almeno una volta ogni bimestre lo stato di cassa dell'azienda, nonchè la tenuta della relativa contabilità.

Delle verifiche debbono redigersi i verbali da comunicarsi, per copia, all'Amministrazione comunale ed alla Prefettura.

Art. 25.

Il cassiere deve rendere il conto nel termine di 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora il conto non sia presentato entro tale termine, il Prefetto lo fa compilare d'ufficio, a carico del cassiere stesso, il quale incorre inoltre in una multa da L. 500 a L. 5000. L'ammontare della multa viene determinato dal Prefetto.

Art. 26.

Per la deliberazione dei conti da parte del Comitato locale, per i termini, per le sanzioni relative alla mancata deliberazione, per le variazioni nel carico e discarico, per l'avviso al pubblico dell'avvenuta deliberazione, per l'invio, l'esame e la decisione del Consiglio di Prefettura, per i ricorsi e relativo procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

Art. 27.

Nelle singole camere di albergo dovrà essere tenuto un cartello indicante il relativo prezzo globale quale risulta dalla comunicazione fatta al Prefetto a norma della lettera *a*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, con l'aumento eventualmente accordato nei casi di cui alla successiva lettera *b*).

Art. 28.

Nel territorio della stazione è obbligatoria la denuncia, al Comitato locale, degli alloggi di qualsiasi genere con l'indicazione del relativo prezzo.

Art. 29.

Il Comitato locale terrà aggiornato un registro generale del movimento dei forestieri, nel quale sarà anche indicato il numero della tessera rilasciata a ciascun contribuente.

Art. 30.

Il Comitato locale provvederà alla rilevazione periodica del movimento dei forestieri nei modi e nei termini che verranno stabiliti dall'Istituto centrale di statistica in accordo con l'Ente nazionale per le industrie turistiche.

L'Ente suddetto fornirà ai Comitati locali, nella forma concordata, i moduli per la raccolta periodica dei dati statistici e stabilirà i termini per l'invio regolare dei dati stessi.

Art. 31.

I Comitati locali sono inoltre tenuti a compiere tutte quelle altre indagini statistiche, riflettenti il movimento turistico, che l'Ente nazionale per le industrie turistiche, previa approvazione dell'Istituto centrale di statistica, ritenesse opportuno di compiere saltuariamente o in via continuativa.

Art. 32.

Per il raggiungimento di scopi di comune interesse e particolarmente al fine di promuovere il concorso dei forestieri e di integrare e coordinare le attività delle singole amministrazioni per una migliore organizzazione tecnica dei servizi ricettivi, le stazioni di cura, soggiorno o turismo possono riunirsi in consorzio.

Ai consorzi possono aderire anche altri enti che si propongono finalità analoghe.

I consorzi sono riconosciuti con decreto del Ministro per l'interno o del Prefetto a seconda che le stazioni consorziate appartengano a più Provincie od alla stessa Provincia: con lo stesso provvedimento viene approvato anche lo statuto del consorzio.

I consorzi interprovinciali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, alla cui approvazione sono soggetti i bilanci, i conti, le deliberazioni che stabiliscono o modificano le piante organiche degl'impiegati e salariati e quelle relative alla determinazione dei contributi a carico degli enti consorziati ed alla concessione di ogni assegno, provvisorio o permanente, ordinario o straordinario, da corrispondersi, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore dei dirigenti e degli impiegati.

Le stesse attribuzioni sono esercitate dal Prefetto nei riguardi dei consorzi provinciali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927.
Revoca di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 settembre 1926, col quale, fra gli altri, il sig. Blasinich-Bondi Carlo di Giovanni, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste;

Vista la lettera in data 18 luglio 1927, n. 6389 della Camera di commercio e industria di Trieste, con la quale si dà notizia che il predetto Blasinich-Bondi non ha versato, in tempo utile, la prescritta cauzione;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' revocato il Nostro decreto 16 settembre 1926, per quanto riguarda la nomina del sig. Blasinich-Bondi Carlo di Giovanni ad agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1927.
Approvazione di tariffe per l'assicurazione sulla durata della vita umana, adottate dalla Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza per il Regno in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che con decreto Ministeriale in data 25 novembre 1926, la Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza generale per il Regno in Roma, capitale nominale e versato di 4,000,000 di scellini, è stata autorizzata ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda con la quale la predetta Compagnia chiede la approvazione di alcune tariffe e delle relative condizioni speciali di polizza;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate in conformità del testo debitamente autenticato le seguenti tariffe per l'assicurazione senza visita medica e le relative clausole speciali di polizza adottate dalla Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza generale per il Regno in Roma:

a) Tariffa di assicurazione per la vita intera a premio temporaneo, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, a premio temporaneo;

b) Tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del termine stabilito, oppure immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato;

c) Tariffa di assicurazione a termine fisso a premio annuo costante, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del termine stabilito, contro il pagamento di un premio annuo per la durata dell'assicurazione ed in ogni caso non oltre la morte dell'assicurato;

d) Tariffa di assicurazione mista combinata a premio annuo decrescente con impiego garantito delle quote di riduzione del premio, per la assicurazione di un capitale paga-

bile alla scadenza del termine stabilito oppure immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato.

Roma, addì 21 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1927.

Approvazione di tariffa per l'assicurazione sulla durata della vita umana, adottata dalla Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione e riassicurazioni « Assicurazioni generali » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione della tariffa per una nuova forma di assicurazione;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, in conformità del testo debitamente autenticato, la seguente tariffa dei premi lordi adottata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Assicurazioni generali » con sede in Trieste:

Tariffa 8 I. P., relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale (pagabile in caso di morte o invalidità totale o, al più tardi, al raggiungimento dell'età stabilita) pari all'importo che spetterebbe a titolo di indennità all'assicurato in base alla legge sul contratto di impiego privato.

Roma, addì 21 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1927.

Contingente dei prodotti delle piccole industrie libiche da ammettersi in franchigia doganale nel Regno durante l'anno 1927.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250;

Di concerto con i Ministri per le colonie e per l'economia nazionale;

Determina:

Articolo unico.

I sottonotati prodotti della Tripolitania e della Cirenaica saranno ammessi alla importazione nel Regno, durante il 1927, in esenzione dal dazio doganale, entro i limiti del quantitativo a fianco di ciascuno di essi segnato:

1. Stuoie di Taorga, di Tagiura e di altre località, tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili), quintali 110.
2. Tessuti di lana (baracani, coperte e simili), quintali 70.
3. Tessuti di cotone (baracani, coperte, tende, asciugamani e simili), quintali 70.
4. Tessuti di seta anche con fili di argento, quintali 15.
5. Mobili di stile arabo, cofanetti e casse anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla, quintali 130.
6. Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, bracieri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo, quintali 80.
7. Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:
   a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili, quintali 100;
   b) pantofole, paia 5000;
   c) scarpe, paia 3000.
8. Oggetti di argento e di argenteria: scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, servizi per tavola, frustini con impugnatura ed oggetti d'oro in lavori tipici della Colonia, quintali 10.
9. Oggetti d'avorio: collane, scatole, tagliacarte, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni, quintali 6.
10. Collane d'ambra, quintali 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

ERRATA-CORRIGE.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 agosto 1927, il R. decreto 7 luglio 1927, relativo alla convenzione riguardante la cessione al Governo italiano delle quote sociali della « Società Adria Aero Lloyd » di Tirana, deve portare il n. 1250, anzichè il n. 1220, come è stato pubblicato in questa rubrica.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 18 corrente, n. 3130/1-1-8-7, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il 16 settembre 1927 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja! ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 7)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	278637	715 —	Viatto Aldo di *Edoardo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Treviso.	Viatto Aldo di *Odoardo* ecc. c. c.
»	45434	45 —	Percivalle *Luigi* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Braga Maria di Siro ved. di Percivalle Pietro e mogie in seconde nozze di Bellinzona Francesco, dom. a Carminata.	Percivalle *Angelo Luigi Oreste* fu Pietro ecc. c. c.
»	138703	1,260 —	Nicoli Giuseppe-Fortunato, Teresina e *Vincenzina* fu Giuseppe Fortunato, minore sotto la tutela di Nicoli Domenico fu Luigi, dom. a Rovigo.	Nicoli Giuseppe Fortunato Teresina e *Luigina Vincenzina* ecc. c. c.
»	330710	250 —	*Accatino* Giuseppina di Cesare, minore sotto la p. p. del padre dom. a Calliano (Alessandria).	*Accattino* Giuseppina ecc. c. c.
3.50 %	818883 818882 818884	171.50 171.50 171.50	Roca Esterina nubile / Roca Andrea / Roca Giulio } di Edoardo dom. a Avellino con usufrutto a Roca Edoardo fu *Enrico*, dom. ad Avellino.	Intestazione come contro con usufrutto a Roca Edoardo fu *Alfonso;* dom. ad Avellino.
»	464049	14 —	Moretti *Corino* fu Michele, dom. in Crema (Cremona) con vincolo di usufrutto.	Moretti *Giuseppe Angelo Corinno* fu Michele ecc. c. c.
»	649591 764387	35 — 17.50	Masera Cecilia fu Francesco, nubile, dom. a Torino con usufrutto a Bisone *Onorina* fu Felice ved. di Bussolino Ignazio, dom. a Torino.	Intestata come contro con usufrutto a Bisone *Maria Onorina* fu Felice ved. di Bussolino Ignazio, dom. a Torino.
»	795622	595 —	Omodeo-Salè Teresa moglie di Morselli Luigi Claudina, nubile, Giuseppina, moglie di Biscaldi Enea, Adolfo, Felicina, nubile, Ottavio ed Erminio, tutti fratelli e sorelle del fu Giovanni Battista, eredi indivisi del padre dom. a Vigevano (Pavia) con usufrutto a *Quallini Clementina* fu Giuseppe ved. di Omodeo-Salè Giovanni Battista, dom. a Vigevano (Pavia).	Intestazione come contro con usufrutto a *Gualino Clotilde Maria Clementina* fu Giuseppe ecc. c c.
»	787740	280 —	Omodeo-Salè Giuseppina, moglie di Binaschi Enea, Adolfo, Felicina, nubile, Erminio, Teresa nubile, Claudina nubile ed Ottavio, fratelli e sorelle fu Battista dom. a Cilavegna (Pavia) eredi indivisi del loro padre, con usufrutto a *Guallino Clementina* fu Giuseppe ved. di Omodeo Salè Battista dom. a Cilavegna (Pavia).	Intestazione come contro con usufrutto a *Gualino Clotilde Maria Clementina* fu Giuseppe ecc. c. c.
»	53324	357 —	Rubino *Luisa* fu Filippo, sotto l'amministrazione di Giovanni Arezzo di lei marito dom. a Napoli, vincolata.	Rubino *Maria Luisa* fu Filippo ecc. c. c.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	486665	415 —	Minervini Anna fu Ugo, minore sotto la p. p. della madre *Maioruno* Giuseppa di Enrico ved. Minervini, dom. a Napoli.	Minervini Anna fu Ugo, minore sotto la p. p. della madre *Maiorano* Giuseppa ecc. c. c.
»	345419	725 —	Colombi Giovanna, Eugenio, Maria ed *Augusto* fu Alfredo minori sotto la p. p. della madre Bonacina Laura fu Pietro ved. Colombi, dom. a Milano con usufrutto a Bonacina Laura fu Pietro ecc. come sopra.	Colombi Giovanna, Eugenio, Maria ed *Augusta* fu Alfredo ecc. c. c.
»	345472	55 —	Carbone Massimo fu Giovanni, dom. a Roma con usufrutto a Ricci *Luisa* fu Giovanni Battista ved. di Carbone Giovanni, dom. a Genova.	Intestazione come contro con usufrutto a Ricci *Maria Luisa* ecc. c. c.
»	345468	55 —	Carbone Giuseppina fu Giovanni moglie di Cima Giuseppe dom. a Milano con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro con usufrutto come sopra.
»	345467	55 —	Cima Giuseppe fu Camillo dom. a Milano con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro con usufrutto come sopra.
»	345470	55 —	Carbone Francesca fu Giovanni moglie di Celesia Ernesto dom. a Novi Ligure (Alessandria) con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro con usufrutto come sopra.
»	345471	55 —	Carbone Gian Paolo fu Giovanni, dom. a Firenze con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro con usufrutto come sopra.
»	345469	55 —	Carbone Giovanni Battista fu Giovanni, dom. a Genova con usufrutto come sopra.	Intestazione come contro con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 agosto 1927 - Anno V.

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 21 settembre 1927 – Anno V

Francia	72.02	Oro	354.11
Svizzera	353.95	Belgrado	32.425
Londra	89.294	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.363	Albania (Franco oro)	356 —
Spagna	317.50	Norvegia	4.82
Belgio	2.56	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.368	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.59	Danimarca	4.90
Praga	54.54	Rendita 3,50 %	70 —
Romania	11.35	Rendita 3,50 % (1902)	64.50
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	17.84	Consolidato 5 %	81.80
Peso argentino carta	7.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.725
New York	18.352		
Dollaro Canadese	18.36		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica delle valli di Fimon (Vicenza).

Con decreto n. 6017 del 19 settembre 1927 - Anno V, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica delle valli di Fimon (Vicenza) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 13 marzo 1927, dopo avervi introdotte d'ufficio alcune modifiche necessarie per renderlo conforme alle disposizioni del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 28 agosto 1927 in Roma, Confederazione nazionale Sindacati fascisti, è stata attivata una agenzia telegrafica.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.